

permessi ex Legge 104/92: DOPPIA TUTELA PER I FAMILIARI DISABILI.

Rispetto alla Legge 104/92 (legge quadro disabili) il Ministero del Lavoro ha recentemente formulato alcune precisazioni rispondendo ad un'istanza d'interpello, con nota prot. n. 3003/2006.

Invero, l'art. 33 della predetta Legge prevede tre tipologie di permessi a favore dei Lavoratori dipendenti:

1. per l'assistenza a figli minori con handicap (che si distingue ulteriormente per minori fino a tre anni di età e oltre i tre anni ma fino a 18 anni d'età);
2. per assistenza a familiari disabili;
3. per gli stessi Lavoratori portatori di handicap.

Il Ministero del Lavoro, con la nota a protocollo n. 3003/2006, precisa che se le persone da assistere sono più di una, il Lavoratore ha diritto a **più permessi mensili** (tre permessi moltiplicato per il numero di assistiti) a condizione che l'assistenza sia disgiuntamente necessaria per ognuno dei disabili.

La ricorrenza delle condizioni si prova:

1. la particolare natura di handicap è tale da richiedere l'assistenza continua ed esclusiva;
2. non ci sono altri soggetti che possono accudire i disabili;
3. c'è conseguente necessità di assistere i disabili con modalità e tempi diversi.

Nel caso di pluralità di persone assistite, il Lavoratore deve presentare tante domande quanti sono i soggetti disabili per i quali si chiede il riconoscimento dei permessi mensili e deve allegare idonea certificazione relativa all'handicap, con dichiarazione di responsabilità circa la sussistenza che giustificano la necessità di assistenza disgiunta.

Benevento, 30 settembre 2006

Avv. Tiziana Pennino